

## ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PRE- SENTI NELLE STRUTTURE NAZIONALI, LOCALI, E AFFILIATE ALL'ARCI - NUOVA ASSOCIAZIONE

*Tra la Direzione Nazionale dell'ARCI-NUOVA ASSOCIAZIONE rappresentata dal Presidente Nazionale Antonio Benetollo e Alai CISL rappresentata da Ivan Guizzardi e Stefania Pacillo - CGIL Nidili rappresentata da Emilio Viafora e Davide Imola - CPO UIL rappresentata da Carmelo Prestileo;*  
si concorda quanto segue

### Premessa

L'ARCI -NUOVA ASSOCIAZIONE" è portatrice dei valori originari del patrimonio associativo quali: la solidarietà, la mutualità, lo scambio e la sperimentazione culturale, la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini alla vita democratica.

L'ARCI- NUOVA ASSOCIAZIONE è un'associazione di promozione sociale che opera attraverso una rete di luoghi di partecipazione consapevole dei cittadini che si adoperano per la promozione umana e civile degli individui attraverso le esperienze collettive. Tale processo si concretizza nello sviluppo di diversi settori di impegno sociale, di solidarietà, d'apertura di nuove forme di cooperazione e di relazioni internazionali, di lotta all'esclusione sociale, all'emarginazione e al razzismo con la tradizione di vita democratica e di rapporti di mutualità su cui vivono i Circoli Nello stipulare il presente accordo le parti hanno inteso tener conto del fatto che nuove tipologie contrattuali sono sempre più presenti nel mercato del lavoro e che nelle attività "No-Profit" rappresentano spesso una delle modalità più diffuse di prestazione lavorativa.

L'Archi Nuova Associazione oggi, sotto il profilo politico-organizzativo, è una struttura articolata che si fonda su circa 5500 Circoli territoriali, 137 Comitati Territoriali e 20 Comitati Regionali; al vertice di questa struttura sta la Direzione Nazionale.



Ciascun livello di organizzazione, oltre evidentemente ai Circoli territoriali, gode di autonomia giuridico-patrimoniale ed è organizzato in forma di Associazione.

In virtù di questa natura associativa, la partecipazione alle attività sociali si fonda in larga misura sull'apporto volontario dei Soci.

Tuttavia il radicamento e la crescente complessità delle dinamiche associative hanno determinato, a partire dai Circoli territoriali sino ai livelli Provinciale, Regionale e Nazionale, un sempre crescente bisogno di forme collaborative retribuite, a vari livelli. A questo si aggiunga la progressiva stabilizzazione dei Gruppi Dirigenti, nelle diverse realtà organizzative, per avere idea del quadro articolato e complesso che oggi ARCI Nuova Associazione rappresenta.

Decifrando pertanto, anche numericamente, la consistenza del quadro sul quale può operare il presente accordo, possiamo rappresentarla sommariamente in due tipologie.

Sono circa 300 i Dirigenti di vario livello la cui prestazione è caratterizzata, come si è detto, da una sostanziale continuità; mentre sono sicuramente oltre 3000 i collaboratori che sono chiamati ad operare, con diversa responsabilità organizzativa e differente continuità, sulle iniziative.

Ciò rende necessario arrivare alla definizione di regole generali tali da consentire: da un lato una gestione corretta dei rapporti di lavoro e dall'altro la costruzione di garanzie normative indispensabili per i collaboratori e per l'associazione.

Le parti, come sopra rappresentate, convengono quindi di dare un primo ordinamento a quelle attività di lavoro svolte dal prestatore d'opera sia a favore dell'Archi- Nuova Associazione Nazionale che delle sue diramazioni Territoriali, nonché dei Circoli affiliati. Le attività riferibili al presente accordo sono quelle che si configurano come non subordinate, quali: prestazioni e collaborazioni, occasionali o coordinate e continuative, nei confronti di prestazioni professionali legate a professioni non regolamentate.

Inoltre le parti, nel provvedere alla stesura di queste prime linee guida al settore, si auspicano di po-

ter costituire stimolo sia per il legislatore affinché al più presto intervenga in questa materia, sia per le altre realtà del “terzo Settore” al fine di estendere le forme di regolamentazione e di tutela collettiva delle nuove modalità contrattuali.

A tal fine i soggetti firmatari del presente accordo, confermano sin d'ora il proprio impegno ad azioni anche comuni tese da una parte a sostenere il legislatore nello sforzo di emanare, in tempi brevi, un'insieme di norme che disciplinino le nuove tipologie contrattuali e dall'altra parte a sollecitare le varie realtà del “Terzo Settore”, anche nelle sue forme di coordinamento e rappresentanza, ad avviare confronti specifici sulla necessità di regolamentare queste forme di prestazione professionale.

Quanto premesso è parte integrante del presente accordo che si articola come segue:

#### **Art.1 - Ambito di applicazione e professionalità coinvolte**

1) Il presente Accordo Quadro si applica alle strutture nazionali, locali, e affiliate all'ARCI- NUOVA ASSOCIAZIONE e potrà essere completato, per le parti demandate, ed integrato a livello locale con ulteriori protocolli tra le strutture locali di Alai CISL – CGIL NidiL - CPO UIL e dell'ARCI- NUOVA ASSOCIAZIONE.

In base al quadro professionale descritto dall'Archi – Nuova Associazione si concorda di suddividere le collaborazioni in due aree professionali:

**Area a** – collaborazioni collegate alle attività programmabili e strutturate dell'associazione;

**Area b** – collaborazioni attivate su

progetti specifici legate alla durata degli stessi.

Nell'area a) sono distinte le seguenti figure professionali e/o di responsabilità:

#### **A) Area dirigenziale, di rappresentanza e di responsabilità operativa**

**A1.** Dirigenti con responsabilità apicale di settori complessi e coordinamento di altri collaboratori e/o dipendenti;

**A2.** Dirigenti con responsabilità di settore, anche con coordinamento di altri collaboratori e dipendenti;

**A3.** Dirigenti con responsabilità di segmenti di settore anche con coordinamento di altri collaboratori e dipendenti;

**A4.** Collaboratori con responsabilità di segmenti di settore.

Nell'area b) sono distinte le seguenti figure professionali e/o di responsabilità

#### **B) Area di attività operativa**

**B1.** Collaboratori che operano su progetti specifici nell'ambito delle attività culturali, ricreative, formative, sociali, solidaristiche, ecc. nelle quali si esplica l'agire associativo. La collaborazione è legata alla durata del progetto.

#### **Art. 2 – Forma e Contenuto dei contratti di lavoro**

L'Archi-Nuova Associazione e i soggetti coinvolti nell'ambito di applicazione del presente accordo, sono tenuti, all'atto della stipulazione del contratto e comunque non oltre la data d'inizio della prestazione, a fornire al prestatore d'opera l'accordo contrattuale in forma scritta, sulla base della bozza di cui all'allegato 1.

Il suddetto accordo scritto deve

contenere le seguenti informazioni e contenuti:

a) identità delle parti ed indicazione del settore d'attività dell'associazione/circolo;

b) individuazione analitica e descrizione del tipo di mansione richiesta e degli eventuali obiettivi professionali individuati di comune accordo;

c) durata della collaborazione ed individuazione delle forme e modalità di coordinamento con il committente;

d) entità dei compensi, maggiorazioni, rimborsi spese e loro modalità e tempi d'erogazione;

e) le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione infortuni e la sicurezza sul lavoro;

f) le modalità di sospensione temporanea della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità, congedi parentali;

g) le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso e l'eventuale composizione delle controversie;

h) l'entità e le modalità di corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto;

i) le forme di godimento dei diritti sindacali;

j) le forme assicurative previste;

k) l'eventuale clausola di esclusiva, con specifica indicazione del compenso aggiuntivo correlato.

#### **Art. 3 - Natura dell'incarico**

a) L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali d'opera, senza vincolo di subordinazione.

b) Il Collaboratore, compatibilmente

con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, con comunicazione al Committente tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il presente contratto.

Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio all'Associazione.

Le presenti clausole rivestono per il Committente carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

c) E' consentito nell'ambito dell'area professionale a), all'interno del contratto individuale, l'inserimento di una clausola di esclusività dell'attività svolta dal collaboratore. In questo caso va prevista una indennità economica aggiuntiva.

#### **Art. 4 – Modalità di espletamento delle collaborazioni**

Il Collaboratore avrà la più ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità di esecuzione, concordando le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dal committente.

L'Ente ha facoltà di richiedere al col-

laboratore relazioni periodiche sull'attività svolta.

Nei casi in cui sia indispensabile, in particolare per i collaboratori di area b), per coordinare la propria opera con l'attività del committente, la presenza del collaboratore presso una sede di attività stabilita dal committente stesso, il collaboratore potrà indicare autonomamente la fascia di presenza d'attività coordinando questa scelta con il committente e con gli eventuali altri collaboratori in base agli obiettivi dell'incarico ricevuto.

Pertanto si predisporrà, a cura del Collaboratore, un'indicazione di presenza corrispondente alla prestazione concordata e ai compiti ad essa correlati. Ogni bimestre il piano d'attività, realizzato sulla base delle indicazioni del collaboratore, potrà essere rivisto ed il collaboratore stesso potrà confermare e/o modificare la propria indicazione di presenza ritenuta più idonea al complesso della sua attività;

#### **Art. 5 - Durata dell'incarico**

a) In ragione dell'incarico e delle responsabilità esplicitate all'Art. 1, con riguardo alle diverse fasce professionali dell'area a) i contratti potranno avere una durata fino a 4 anni.

b) Per l'area professionale b) la data di inizio e di cessazione del rapporto di collaborazione, sarà correlata al progetto, ovvero alle prestazioni ed alla esecuzione dell'attività, anche in riferimento agli incarichi e ai progetti approvati da soggetti terzi all'Arci stessa, e concordata tra le parti all'atto della stipula del contratto di collaborazione.



c) Le parti convengono nel considerare occasionale il rapporto di collaborazione avente oggetto un'attività e/o servizio il cui compimento comporta un periodo di tempo della durata prevedibile non superiore ai 2 mesi e comunque non prorogabile nell'arco dell'anno.

#### **Art. 6 - Prelazione**

Nel caso in cui il Committente sia nella necessità di effettuare assunzioni come dipendente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, per lo svolgimento di mansioni

anche in parte compatibili a quelle svolte dai collaboratori, il Committente stesso si impegna a proporre tale possibilità prioritariamente ai collaboratori presenti in area a) stessi e ad attivare l'assunzione solo previo il loro assenso.

#### **Art. 7 - Corrispettivo**

La corresponsione del compenso avverrà con acconti mensili che saranno messi in pagamento entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione. La corresponsione del compenso può altresì avvenire con scadenze legate alla

natura del progetto o della prestazione, ciascuna di pari importo e con cadenza definita tra le parti.

Il ritardato pagamento del corrispettivo entro i 10 giorni successivi rispetto ai termini sopra indicati, farà decorrere gli interessi moratori a carico del committente nella misura dell'interesse legale.

Sulla base di tali somme il Committente si impegna ad applicare quanto stabilito dalle normative e da accordi collettivi (la ritenuta ai fini IRPEF, le detrazioni previste per legge carichi familiari e da lavoro dipendente, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del collaboratore, e ad applicare le regole sulla tassazione dei benefit e sulle trasferte, riservati ai lavoratori dipendenti così come previsto dall'Art. 34 della legge 342, 21 novembre 2000 - Collegato fiscale alla Finanziaria 2000 e successive disposizioni). Inoltre il Committente si impegna a versare quanto di sua competenza e quanto stabilito dalle normative e da accordi collettivi (le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del Committente, l'IRAP e quanto previsto dalle altre disposizioni di legge).

Il compenso annuo omnicomprensivo, salvo quanto demandato a compenso per obiettivi, si intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 11 mesi, il collaboratore ha diritto, nel mese residuo, a non essere vincolato a prestazione alcuna.

Per i collaboratori con incarico dirigenziale (A1, A2, A3), nel caso in cui rimangano invariate le professiona-

lità e le mansioni svolte dal collaboratore ma, nell'ambito del rinnovo del contratto di collaborazione, si verifichi la richiesta, da parte del committente per ragioni organizzative di effettuare tali mansioni in un livello di responsabilità e/o retributivo diverso da quello precedente, sarà garantito il mantenimento del livello economico di provenienza e saranno concordate tra le parti, all'interno del contratto individuale, le modalità di eventuali compensi aggiuntivi e/o assorbimenti.

#### **Strutture Nazionali, Regionali, Territoriali, e Affiliate:**

Preso atto l'avvio di un'esperienza inedita che, per la prima volta, tenta di rendere uniforme, il quadro di regole e diritti dei collaboratori in rapporto con Arci - Nuova Associazione a livello nazionale.

Considerato, inoltre, che le strutture dell'Arci sono molto differenti per dimensione, missione, interlocutori, realtà sociali in cui operano e che, di conseguenza, anche le professionalità espresse sono variegata e difficilmente riconducibili a sintesi, senza aver preventivamente attivato un periodo di sperimentazione e monitoraggio.

Le parti concordano di demandare a livello Nazionale, Regionale e Provinciale la regolamentazione della parte economica dei rapporti di collaborazione presenti nelle strutture dell'Arci - Nuova Associazione e sue affiliate.

Pertanto le strutture decentrate di Alai CISL - CGIL NidiL - CPO UIL ed Arci - Nuova Associazione sono impegnate ad incontrarsi per redigere protocolli integrativi della presente inte-

sa completando le parti ad essi demandate ed integrando quanto non previsto dal presente contratto.

I suddetti protocolli integrativi devono essere sottoscritti entro il mese di settembre 2001 ed inviati in copia alle sedi Nazionali di Alai CISL - CGIL NidiL - CPO UIL ed Arci - Nuova Associazione.

In caso di mancato accordo a livello locale una delle due parti interessate può richiedere la convocazione della commissione nazionale di cui all'Art. 11.

Le parti si impegnano a raccogliere tutte le intese locali e a formulare proposte di riferimento a livello nazionale entro il 31/12/2001.

Pur in assenza di specifici riferimenti economici e normativi, per le prestazioni di collaborazione di cui all'oggetto del presente accordo, le parti concordano di evidenziare, per alcune tra le più comuni tipologie di prestazione, soglie di riferimento del corrispettivo, così come consentito dagli artt. 2222 e 2225 del Codice Civile. Pertanto si concorda di definire, per le collaborazioni non avente carattere dirigenziale, i compensi minimi di riferimento così come riportati nell'allegato 2.

#### **Art. 8 - Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione**

a) Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità, riconosciuti in termini di identificazione sociale e di diritto ad una prestazione anche in favore di collaboratori ai sensi delle seguenti disposizioni legislative: Art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335; Art. 59, comma 16,

Legge 27 dicembre 1997, n. 449; Artt. 49 e 51, comma 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488; D. M. 12 gennaio 2001, Decreto Legislativo, 16 marzo 2000 n.38; Legge 342/2000 Collegato Fiscale alla Finanziaria 2000 Art. 80 comma 12; Legge 388/2000 Finanziaria 2001; non vi sarà, a carico del Collaboratore, nessun vincolo di prestazione.

b) Tale previsione, così come consentito dagli artt.2222 e 2225 del Codice Civile, viene integrata con quote di compenso aggiuntivo rispetto alle prestazioni sociali riconosciute da INPS e INAIL pertanto, ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, il rapporto di collaborazione resterà sospeso:

1) In caso di Maternità nelle seguenti modalità:

- per contratti di durata inferiore ai 12 mesi, la sospensione temporanea è di 5 mesi e la scadenza contrattuale si intende prorogata per eguale periodo;

- per contratti superiori ai 12 mesi, la sospensione temporanea è prevista fino a 10 mesi.

2) Nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica;

- nel caso di malattia, per un periodo massimo di novanta giorni;

- per congedi parentali, 30 giorni.

c) I periodi di sospensione suddetti sono riferiti a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionati per contratti di collaborazione di durata inferiore o superiore.

d) Integrazione:

In caso di malattia, il committente garantirà, ad integrazione di quanto eventualmente corrisposto dall'INPS,

il 50% del compenso dal 4° al 8° giorno, il 75% fino al 50° giorno ed il 100% fino al 90° giorno; per congedi parentali, nei termini di cui al comma b) il committente garantirà il 100% del compenso pattuito.

In caso di maternità, alla collaboratrice titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata inferiore ai 12 mesi, il Committente garantirà per 5 mesi compresi, nel periodo tra 2 mesi prima la data presunta del parto e 4 mesi dopo la data effettiva del parto, un anticipo dell'eventuale indennità dovuta dall'INPS.

In caso di maternità, alla collaboratrice titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata superiore ai 12 mesi, il Committente garantirà per un massimo di 5 mesi prima la data presunta del parto e 4 mesi dopo la data effettiva del parto, un'indennità pari all'integrazione di quanto eventualmente corrisposto dall'Inps fino al 100% dei compensi spettanti nel periodo di sospensione.

e) Il collaboratore dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque tempestivamente (entro 48 ore) al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative. Qualora sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione di cui al comma a) del presente articolo, il collaboratore presenterà tempestivamente al committente la relativa documentazione sanitaria, pena la non corresponsione delle integrazioni al compenso cui è

tenuto il committente ai sensi del comma d) del presente articolo.

f) Al fine di sovvenire al bisogno del collaboratore nei periodi di malattia e maternità, la parte committente si dichiara disponibile ad attivare forme di assistenza e previdenza, valendosi, con il consenso del collaboratore, di istituzioni esterne (es. assicurazioni). In tal caso, il committente garantirà i trattamenti economici di cui al comma d) del presente articolo, ad integrazione di quanto corrisposto dalle suddette istituzioni esterne.

g) In ogni caso, il committente anticiperà i compensi così come previsti dal comma d) del presente articolo.

#### **Art. 9 - Formazione**

Per garantire un adeguato standard professionale e di competenza si definisce anche per i Collaboratori la possibilità di accedere alla formazione e all'aggiornamento professionale anche attraverso attività specifiche.

Sia a livello nazionale che a livello regionale si istituirà, annualmente, un tavolo di confronto, che individui idonei percorsi di formazione e aggiornamento professionale dei prestatori d'opera, che imposti progetti comuni su cui richiedere l'accesso a specifici finanziamenti e che indichi le modalità di attuazione dei percorsi formativi.

Nei confronti annuali, di cui al capoverso precedente, le parti definiranno anche le modalità di pubblicizzazione delle opportunità formative nei confronti dei collaboratori e le modalità di fruizione di suddette attività.



#### **Art. 10 - Rescissione e risoluzione del contratto**

a) Il committente può rescindere il contratto quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione fino a 15 giorni, laddove vi siano mansioni che implicano una presenza determinata in un determinato periodo temporale;
- commissione di reati tra quelli previsti dall'art. 15 legge n. 55/90 e succ. modificazioni;
- danneggiamento o furto di beni.

In caso di inadempienza di cui sopra il committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione.

Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R. La risoluzione anticipata del contratto da parte del committente, al di fuori dei casi su riportati, è prevista solo per l'area professionale a), seguendo le modalità previste nell'allegato 2.

b) Il collaboratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di 30 giorni.

Il periodo di preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali del committente.

#### **Art. 11 - Commissione paritetica**

Le parti concordano di costituire una commissione paritetica nazionale che avrà la funzione di:

- organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse;

- esaminare tutte le controversie d'interpretazione e d'applicazione di istituti e clausole contrattuali.

- la commissione paritetica ha anche compiti: di garanzia e conciliazione, tentando la bonaria composizione, delle controversie di lavoro insorte tra committente e prestatore d'opera. La commissione è composta da 3 membri nominati dall'Arci - Nuova Associazione e da 3 membri nominati dalle OO. SS. firmatarie del presente accordo.

Tali membri saranno nominati entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo.

#### **Art. 12 - Diritti sindacali**

Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue :

a) i collaboratori hanno diritto di partecipare a 8 ore annue retribuite di assemblea, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

b) i collaboratori che prestano la loro attività presso ogni Committente possono eleggere un loro rappresentante sindacale.

c) il Committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

d) il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

La delega, di cui all'allegato 3, è rila-

sciata per iscritto e trasmessa all'amministrazione a cura del collaboratore o dell'organizzazione sindacale interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione e all'organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle OO. SS. interessate.

e) il committente si impegna all'atto dell'accensione della collaborazione a consegnare al Collaboratore copia del presente accordo.

#### **Art. 13 - Obblighi del Committente**

##### **Aspetti assicurativi**

Il Committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea polizza assicurativa contro gli infortuni in favore del Collaboratore (polizza Inail).

Il Committente, inoltre, dovrà provvedere a sollevare da ogni responsabilità civile il collaboratore e provvedere a stipulare in proprio idonea polizza assicurativa in favore del Collaboratore a copertura dei seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le spese legali ed i danni arrecati eventualmente alla società;

- tutela giudiziaria;

##### **Rimborsi spese**

Spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preven-

tivamente autorizzate dal Committente, saranno rimborsate integralmente dietro presentazione di idonea documentazione e secondo le caratteristiche e modalità indicate dal regolamento Arci N.A.

Il Committente si impegna per i collaboratori con incarichi di amministratore, provenienti da fuori provincia, a riconoscere un rimborso spese per i viaggi, verso e da la sede di domicilio fiscale e la sede di lavoro e a garantire l'uso di foresteria per i necessari pernottamenti. Anche tali rimborsi e servizi saranno definiti ed indicati dal regolamento Arci N.A.

#### **Previdenza Integrativa**

Le parti concordano di verificare entro il 31/01/2002 eventuali emolumenti a titolo di previdenza integrativa che saranno definiti verificandone le quantità e mantenendo la possibilità di opzione del collaboratore sull'adesione ad una proposta collettiva o sull'adesione ad una sua specifica scelta.

#### **Art. 14 - Durata**

Il presente accordo ha validità e durata quadriennale a partire dal giorno successivo alla firma del presente accordo e rimarrà in vigore sino al suo rinnovo.

#### **Art. 15 - Verifiche periodiche**

Le parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell'intesa, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità semestrale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte e per introdurre modifiche innovative.

Nelle verifiche previste le parti potranno anche definire compensi ag-

giuntivi legati a singoli progetti e/o a programmi od obiettivi non precedentemente previsti.

#### **Art. 16 - Clausola di salvaguardia**

La presente intesa non annulla nè assorbe eventuali condizioni di miglior favore concordate a qualsiasi titolo sia a livello locale che individuale.

#### **Art.17 - Disposizioni Finali**

Le parti s'impegnano, qualora intervengano modifiche di carattere legislativo, ad incontrarsi in tempi brevissimi, per armonizzare, se del caso, il contenuto del presente accordo con la normativa entrata in vigore.

L'Arci - Nuova Associazione si impegna a dare pubblicità al presente accordo, mediante consegna del presente accordo e pubblicazione fra tutti i suoi organismi nazionali, decentrati ed affiliati.

#### **Nota a verbale 1**

Le parti si danno atto della necessità di delineare il quadro di riferimento complessivo per tutti i lavoratori e collaboratori che prestano attività per ARCI-Nuova Associazione, e pertanto si impegnano ad avviare in tempi brevi un Confronto con il sindacato del Commercio per definire le figure professionali a cui, comunque, l'ARCI applicherà il CCNL del Commercio/terziario/servizi.

#### **Nota a verbale 2**

Le parti si impegnano a costituire immediatamente un gruppo di lavoro paritetico con il mandato a redigere la traccia di contratto su cui si baseranno i contratti individuali tra com-

mittente e collaboratore.  
Letto, approvato e sottoscritto,  
Roma, 10 ottobre 2001  
p. ARCI - NUOVA ASSOCIAZIONE  
p. ALAI - CISL  
p. CGIL - NidiL  
p. CPO - UIL  
Allegato 1

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA**

L'anno duemilauno (2001) il giorno .... del mese di ....., nella sede ....., in ....., con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,  
Tra l' ARCI - Nuova Associazione di seguito denominato più semplicemente Committente e il/la Sig./ra ..... di seguito denominato più semplicemente Collaboratore, si conviene che

**Premessa**

- che il Committente sta sviluppando tutte le opportune e necessarie attività connesse e direttamente finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nello statuto e determinati dai propri organismi dirigenti. In particolare il Committente individua la necessità di rendere operativa la seguente attività: .....

- che per tali motivi il committente ha deciso di individuare un collaboratore esterno, ed accentrare su quest'ultimo il compito di realizzazione degli



obiettivi di seguito riportati;  
- che il collaboratore si è reso disponibile a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali indicate a favore del Committente;  
- che il rapporto in questione deve intendersi, ad ogni effetto, di natura autonoma, ancorché continuativo e coordinato, senza vincolo reciproco di esclusiva (in caso di esclusiva eli-

minare questa parte). Pertanto, il Collaboratore svolgerà la Sua prestazione senza alcun vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa ed operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dal committente;  
- che per quanto sopra menzionato, si precisa che il Collaboratore non può in alcun modo far parte dell'organico del Committente, ritenendo che il detto in-

carico debba rimanere regolamentato esclusivamente da quanto concordato con la presente e dalle disposizioni normative sul contratto d'opera.  
- E' esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici previsti dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;  
- le parti riconoscono come parte integrante del presente contratto l'Accordo Nazionale sottoscritto in data 9 maggio 2001 fra la Direzione Nazionale dell'Archi Nuova Associazione e le OO.SS. Alai-Cisl, Nidil-Cgil Cpo-Uil;

**1. Conferimento dell'incarico**

Il Committente conferisce al Collaboratore che accetta, l'incarico, determinato dall'attività di cui in premessa, avente ad oggetto la seguente prestazione professionale: .....

I tempi e le modalità delle prestazioni vengono concordemente stabiliti in base alle necessità ed esigenze organizzative, fermi restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l'autonomia di esecuzione della prestazione da parte del Collaboratore.

**2. Natura dell'incarico**

L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222-2229 e seguenti del

Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali d'opera e/o di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione.

Il Collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, con comunicazione al Committente tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il presente contratto.

Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio all'Associazione.

Le presenti clausole rivestono per il Committente carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

### 3. Durata dell'incarico

Il presente incarico decorre dal ..... con scadenza fissata al .....

L'eventuale rinnovo del presente rapporto di collaborazione dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti.

In ogni e qualunque caso di cessazione del rapporto di collaborazione il Collaboratore avrà diritto ai corrispettivi maturati per l'attività prestata sino a quel momento.

Avrà altresì diritto all'indennità di cessazione del rapporto e all'indennità di cessazione anticipata del contratto così come previste nell'allegato 2) al presente contratto, che dello stesso forma parte integrante (paragrafo da aggiungere solo per i collaboratori di area professionale a)).

### 4. Organizzazione

Il committente metterà a disposizione del Sig./ra ..... l'organizzazione e la strumentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico e garantirà il coordinamento con gli altri dipendenti, collaboratori e strutture collegate all'ARCI - Nuova Associazione;

Il Collaboratore pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con i collaboratori e gli uffici preposti dell'ARCI - Nuova Associazione, al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto.

Nei casi in cui sia indispensabile, in particolare per i collaboratori di area b), per coordinare la propria opera con l'attività del committente, la presenza del collaboratore presso una sede di attività stabilita dal committente stesso, il collaboratore potrà indicare autonomamente la fascia di presenza d'attività coordinando questa scelta con il committente e con gli eventuali altri collaboratori in base agli obiettivi dell'incarico ricevuto.

Pertanto si predisporrà, a cura del Collaboratore, un'indicazione di presenza corrispondente alla prestazione concordata e ai compiti ad essa correlati.

Ogni bimestre il piano d'attività, realizzato sulla base delle indicazioni del collaboratore, potrà essere rivisto ed il collaboratore stesso potrà confermare e/o modificare la propria indicazione di presenza ritenuta più idonea al complesso della sua attività;

### 5. Compenso

Per tale incarico il Committente si impegna a corrispondere, tenendo presente quanto definito nell'Accordo Nazionale tra ARCI N.A. e le OO.SS., al Sig./ra il seguente compenso lordo annuo di Lire \_\_\_\_\_ al quale dovranno essere applicate le ritenute fiscali e previdenziali, ed assicurative nella misura prevista dalla Legge .

(Da inserire solo se concordato: "Le parti intendono introdurre anche un compenso sulla base dei seguenti parametri e obiettivi:" .....)

La corresponsione avverrà, con acconti mensili di pari importo che saranno messi in pagamento entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione.

Il ritardato pagamento del corrispettivo entro i 10 giorni successivi rispetto ai termini sopra indicati, farà decorrere gli interessi moratori a carico del committente nella misura dell'interesse legale.

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa di cui alle vigenti norme fiscali.

Sulla base di tali somme il Commit-

tente si impegna ad applicare quanto stabilito dalle normative e da accordi collettivi (la ritenuta ai fini IRPEF, le detrazioni previste per legge carichi familiari e da lavoro dipendente, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del collaboratore, e ad applicare le regole sulla tassazione dei benefit e sulle trasferte, riservati ai lavoratori dipendenti così come previsto dall'Art. 34 della legge 342, 21 novembre 2000 - Collegato fiscale alla Finanziaria 2000 e successive disposizioni). Inoltre il Committente si impegna a versare quanto di sua competenza e quanto stabilito dalle normative e da accordi collettivi (le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del Committente, l'IRAP e quanto previsto dalle altre disposizioni di legge). Il compenso annuo onnicomprensivo, salvo quanto demandato a compenso per obiettivi, si intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 11 mesi, il collaboratore ha diritto, nel mese residuo, a non essere vincolato a prestazione alcuna.

Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5 comma 2 del DPR 633/72.

### 6. Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione

c) Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità, riconosciuti in termini di identifica-

zione sociale e di diritto ad una prestazione anche in favore di collaboratori ai sensi delle seguenti disposizioni legislative: Art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335; Art. 59, comma 16, Legge 27 dicembre 1997, n. 449; Art. 51, comma 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488; Decreto Legislativo, 16 marzo 2000 n.38; Legge 342/2000 Collegato Fiscale alla Finanziaria 2000; Legge 388/2000 Finanziaria 2001; non vi sarà, a carico del Collaboratore, nessun vincolo di prestazione.

d) Tale previsione, così come consentito dagli artt.2222 e 2225 del Codice Civile, viene integrata con quote di compenso aggiuntivo rispetto alle prestazioni sociali riconosciute da INPS e INAIL pertanto, ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, il rapporto di collaborazione resterà sospeso:

1) In caso di Maternità nelle seguenti modalità:

- per contratti di durata inferiore ai 12 mesi, la sospensione temporanea è di 5 mesi e la scadenza contrattuale si intende prorogata per eguale periodo;
- per contratti superiori ai 12 mesi, la sospensione temporanea è prevista fino a 10 mesi.

2) nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica;

- nel caso di malattia, per un periodo massimo di novanta giorni;
- per congedi parentali, 30 giorni;

e) I periodi di sospensione suddetti sono riferiti a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionati per contratti di collaborazione di durata inferiore o superiore.

f) Integrazione:



- in caso di malattia, il committente garantirà, ad integrazione di quanto eventualmente corrisposto dall'INPS, il 50% del compenso dal 4° al 8° giorno, il 75% fino al 50° giorno ed il 100% fino al 90° giorno;

- per congedi parentali, nei termini di cui al comma b) il committente garantirà il 100% del compenso pattuito;

- in caso di maternità, alla collaboratrice titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata inferiore ai 12 mesi, il Committente garantirà per 5 mesi compresi, nel periodo tra 2 mesi prima la data presunta del parto e 4 mesi dopo la data effettiva del parto, un anticipo dell'eventuale indennità dovuta dall'INPS.

In caso di maternità, alla collaboratrice titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata superiore ai 12 mesi, il Committente garantirà per un massimo di 5 mesi compresi, nel periodo tra 2 mesi prima la data presunta del parto e 4 mesi dopo la data effettiva del parto, un'indennità pari all'integrazione di quanto eventualmente corrisposto dall'Inps fino al 100% dei compensi spettanti nel periodo di sospensione.

g) Il collaboratore dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque tempestivamente ( entro 48 ore) al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fi-

ne di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative. Qualora sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione di cui al comma a del presente articolo, il collaboratore presenterà tempestivamente al committente la relativa documentazione sanitaria, pena la non corresponsione delle integrazioni al compenso cui è tenuto il committente ai sensi del comma d) del presente articolo.

h) In ogni caso, il committente anticiperà i compensi così come previsti dal comma d) del presente articolo.

## 7. Formazione

Il Committente, secondo quanto previsto dall'art.9 dell'Accordo Nazionale tra ARCI - Nuova Associazione e le OO.SS., si impegna a creare le condizioni oggettive per garantire al collaboratore la partecipazione ad attività formative e/o di aggiornamento professionali, funzionali alle mansioni svolte, informandolo tempestivamente.

## 8. Rescissione e risoluzione del contratto

a) Il committente può rescindere il contratto quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
  - sospensione ingiustificata della prestazione fino a 15 giorni, laddove vi siano mansioni che implicano una presenza determinata in un determinato periodo temporale;
  - commissione di reati tra quelli previsti dall'art. 15 legge n. 55/90 e successive modificazioni;
  - danneggiamento o furto di beni.
- In caso di inadempienza di cui so-

pra il committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione.

Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R.

La risoluzione anticipata del contratto da parte del committente, al di fuori dei casi su riportati, è prevista solo per l'area professionale a), seguendo le modalità previste nell'allegato 2.

Il collaboratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di 30 giorni.

Il periodo di preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali del committente.

## 9. Obblighi del committente

### Aspetti assicurativi

Il Committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea polizza assicurativa contro gli infortuni in favore del Collaboratore (polizza Inail).

Il Committente, inoltre, dovrà provvedere a sollevare da ogni responsabilità civile il collaboratore e provvedere a stipulare in proprio idonea polizza assicurativa in favore del Collaboratore a copertura dei seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le spese legali ed i danni arrecati eventualmente alla società;
- tutela giudiziaria;

### Rimborsi spese

Spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte fuori dal territorio pro-



vinciale della sede legale della Associazione (sede di lavoro), debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente, saranno rimborsate integralmente dietro presentazione di idonea documentazione e secondo le caratteristiche e modalità indicate dal regolamento Arci N.A.

Per i collaboratori con incarichi di amministratore, in deroga a quanto stabilito nel precedente paragrafo, data la natura della prestazione espletata, la sede di lavoro è il domicilio fiscale del collaboratore. Il Committente si impegna, per tali collaboratori, a riconoscere un rimborso spese per viaggi, vitto e alloggio in relazione ad incarichi espletati fuori dalla provincia del loro domicilio fiscale, nonché a garantire l'uso di foresterie, laddove disponibili, per i necessari pernottamenti in luogo del

rimborso spese per alloggio. Anche tali rimborsi e servizi saranno definiti ed indicati dal regolamento Arci N.A.

## 10. Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente incarico, che non potesse essere risolta in via amichevole e/o mediante intervento della Commissione Paritetica Nazionale, di cui all'art. 11 dell'Accordo Quadro Nazionale, organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse, con compito di garanzia e conciliazione, sarà competente il Foro di ..... (luogo di espletamento della prestazione)

## 11. Rinvio

Per quanto non espressamente previ-

sto dal presente contratto si applicano le norme previste nell'accordo aziendale e le vigenti norme civili, fiscali e previdenziali.

Il presente atto, in duplice originale da tenere agli atti dell'Associazione e del Collaboratore, previa lettura ed approvazione - viene letto, approvato e sottoscritto come segue :

per l'Arci N. A.

Sig. (Sig.ra)

Il/la sottoscritto/a autorizza, ai sensi della vigente normativa, l'ARCI - Nuova Associazione ad utilizzare i Suoi dati personali esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell'incarico, il pagamento dei bonifici bancari, le denunce fiscali e previdenziali.

Resta inteso che l'ARCI - Nuova Associazione si impegna a non cedere a terzi informazioni e dati che la riguardano, se non per i fini precedentemente descritti.

IN FEDE

## Allegato 2

Per l'area professionale a) l'entità e le modalità di corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto e dell'indennità di cessazione anticipata del contratto sono specificate nel presente allegato come segue:

a) Nel caso in cui il committente si avvalga della facoltà di rescindere anticipatamente il contratto di cui al-

l'Art. 10 - punto a), lo stesso corrisponderà al collaboratore una indennità pari al 50% dei compensi residui previsti dal contratto di collaborazione con un minimo pari ad 1/4 dei compensi complessivamente pattuiti inizialmente.

b) L'indennità di cessazione del rapporto da corrispondere alla conclusione dello stesso è pari ad 1/4 dei compensi complessivi inizialmente pattuiti.

• **Parametri economici di riferimento per le collaborazioni non aventi carattere dirigenziale**

In attesa di un quadro di riferimento complessivo si concorda di definire i seguenti compensi minimi espressi su base annua e che fanno riferimento, al fine di rendere effettivo il principio di giusta ed equa retribuzione, ai compensi di prestazioni analoghe o assimilabili previste nel CCNL della Cooperazione Sociale.

Le parti si danno atto che le presenti esemplificazioni costituiscono unicamente la soglia minima, non esaustiva e di primo riferimento, sia professionale che retributiva considerata comunemente il livello di base su cui esplicitare, a livello nazionale, regionale, locale ed individuale un'ulteriore migliore definizione sia delle caratteristiche e degli apporti professionali del collaboratore, sia un suo corrispondente e congruo compenso.

Riportiamo di seguito un'ipotesi di lavoro che prenda a riferimento il CCNL delle Coop. Sociali:

**1. Area esemplificativa: attività corsuali, ludico ricreative**

(attività legate a progetti in campo

ricreativo, aggregativo, culturale e legati al benessere psicofisico della persona).

Compenso minimo su base annua  
 $25.816.466:11=2.346.951:165=14.239$

**2. Area assistenziale**

(attività di carattere sociale e solidaristico)

Compenso minimo su base annua  
 $27.767.600:11=2.524.327:165=15.298$

**3. Area esemplificativa: formativo**

(attività legate a progetti di formazione)

Compenso minimo su base annua  
 $31.059.000:11=2.823.545:165=17.112$

**4. Area esemplificativa: ricercatori, progettisti**

(attività di ricerca e progettazione legate all'attività dell'associazione e ad iniziative promosse in collaborazione o con il concorso di Istituzioni ed Enti pubblici)

Compenso minimo su base annua  
 $35.687.400:11=3.244.309:165=19.662$

Nella consapevolezza che non vi è un quadro di riferimento complessivo e che vi possono essere situazioni difformi, nelle varie realtà territoriali si concorda di demandare al livello territoriale la definizione di percorsi di aggiornamento dei livelli di compenso a quelli indicati nel presente accordo, ed individuati comunemente come tutelanti della dignità del lavoro, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ed espressi nelle tabelle sopra riportate.

Gli accordi territoriali definiranno le forme ed i tempi per il raggiungimento dei suddetti compensi di base, ove questi non fossero già praticati, nell'arco della vigenza del presente accordo.